

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2016 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-12-2016

VERITAS CONEGLIANO S.R.L.
Codice fiscale: 04396800270

ALLEGATO M) AL N. 13562 DI REP. E N. 9160 DI RACC.

STATUTO

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE

La società è denominata: "VERITAS CONEGLIANO S.R.L." in sigla "VERITAS CONEGLIANO"

ART. 2

SEDE

La società ha sede nel Comune di Venezia (VE), all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale e le sedi secondarie nell'ambito del Comune; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

ART. 3

OGGETTO

La società ha per oggetto:

l'esecuzione delle opere e delle prestazioni relative alla progettazione, costruzione e gestione economico finanziaria dell'ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione loculi ed impianti nei cimiteri Comunali di Conegliano;

l'esecuzione delle opere e delle prestazioni relative alla progettazione, costruzione e gestione economico e finanziaria del impianto crematorio del Comune di Conegliano.

Sempre che l'operazione da compiersi sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia, la società potrà inoltre:

- compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a questo direttamente od indirettamente connesse.

Il tutto nei limiti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 1/9/1993 n.385, della Delibera - zione C.I.C.R. 3/3/1994, del D.M. 6/7/1994, della Deliberazione Banca d'Italia 12/12/1994 e della successiva normativa in materia.

E' escluso, comunque, l'esercizio di attività professionali protette, per le quali sia necessario l'iscrizione in appositi Albi o Ruoli professionali, salvo le eccezioni previste dalle norme di legge in materia.

ART. 4

DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2048 (duemilaquarantotto).

CAPO II°

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI

ART. 5

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Le partecipazioni dei soci possono essere anche determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Possono essere conferiti, a liberazione della partecipazione del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

ART. 6

AUMENTO DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

ART. 7

RIDUZIONE DEL CAPITALE

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART. 8

FINANZIAMENTO DEI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria, creditizia e fiscale. I finanziamenti dei soci possono essere anche non proporzionali alle partecipazioni al capitale.

CAPO III°

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato o tramite PEC, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato o tramite PEC inviato agli amministratori e al socio alienante. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un corrispettivo, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo o il valore indicato sia considerato da uno o più prelatari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. Qualora i soci non esercitino la prelazione - e solo per il caso di cessione dell'intera quota di spettanza del singolo socio, occorre, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni, a qualunque titolo, ad un terzo estraneo alla compagine sociale, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci adottata con il voto favorevole del 80% del capitale sociale (non computandosi nel quoziente la partecipazione del socio alienante).

Il gradimento potrà essere concesso - e sempre qualora la cessione sia pari al 100% della quota di spettanza del singolo socio - a condizione che:

a) l'acquirente sia in possesso degli stessi requisiti del

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-12-2016

VERITAS CONEGLIANO S.R.L.
Codice fiscale: 04396800270

socio cedente ed in ogni caso sia in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa sugli appalti pubblici;

b) l'Amministrazione Comunale di Conegliano, abbia manifestato preventivamente il proprio consenso.

I soci dovranno esprimersi sul gradimento entro novanta giorni dalla richiesta, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC dandone comunicazione al socio intenzionato ad alienare nei successivi trenta giorni, sempre a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC. Qualora il placet venga negato, nella relativa decisione dovrà essere indicato un terzo gradito (che sia parimenti gradito all'Amministrazione Comunale di Conegliano) e che sia disponibile ad acquistare le quote alle medesime condizioni indicate dall'offerente nella richiesta inviata da quest'ultimo ai soci ed alla società.

Il gradimento sarà altresì necessario qualora, per effetto di trasferimenti delle partecipazioni anche tra gli attuali soci, vi sia un mutamento della compagine sociale superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

CAPO IV°

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 10

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

da un amministratore unico;

da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, fino ad un massimo di nove, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente;

da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

ART. 11

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di durata della carica fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa. Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni ovvero le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione può esprimersi in forma di delibera collegiale ovvero mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto.

In caso di decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, il procedimento di formazione della volontà del Consiglio dovrà ritenersi comunque concluso entro 10 (dieci) giorni. Verranno considerati contrari i consiglieri che entro tale termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto.

Adunanze del consiglio di amministrazione.

In caso di richiesta esplicita da parte della maggioranza degli amministratori ovvero quando sia previsto dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai consiglieri consenzienti. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche a mezzo sistemi di telecomunicazione e/o informatici.

ART. 13

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 14

RAPPRESENTANZA

Amministratore Unico.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a ciascun consigliere nei limiti dei poteri ad esso attribuiti con delega del Consiglio.

Più Amministratori.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede

di nomina i poteri di amministrazione.

ART. 15

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può spettare, se previsto dall'Assemblea dei soci, un compenso per il loro ufficio.

Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragione della carica.

I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

CAPO V

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei soci:

anche fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, qualora se ne ravvisi comunque l'opportunità, ad un Organo di controllo e/o ad un Revisore;

ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Quando nell'atto di nomina nulla sia previsto al riguardo e sempre che la previsione di legge lo consenta, all'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

CAPO VI°

DECISIONI DEI SOCI

I poteri decisionali dei soci possono esplicarsi o attraverso il procedimento assembleare di cui alla SEZIONE I° del presente "CAPO" ovvero attraverso il procedimento decisionale di cui alla Sezione II° dello stesso.

Quando nel presente statuto si usa il termine "decisione dei soci" si intende il potere della compagine sociale di esprimersi tramite i due diversi procedimenti di formazione della volontà sociale.

SEZIONE I°

ART. 17

ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-12-2016

VERITAS CONEGLIANO S.R.L.
Codice fiscale: 04396800270

anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di essa, con lettera raccomandata (anche "a mani") ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica risultanti agli atti della società, su indicazione del socio consenziente o risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione e perciò con l'80% in prima convocazione e con il 50,01% in seconda convocazione del capitale sociale a condizione che il socio che detiene la maggioranza relativa sia presente alla prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

ART. 18

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche a mezzo di sistemi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

ART. 19

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera con l'80% in prima convocazione e con il 50,01% in seconda convocazione del capitale sociale.

Per le delibere che riguardino:

le modificazioni dello statuto;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l'esclusione del socio "per giusta causa";

lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei li-

liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
l'emissione di titoli di debito;

è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% in prima convocazione e con il 50,01% in seconda convocazione del capitale sociale. Spetta all'assemblea dei soci approvare il bilancio; la stessa delibererà con l'80% in prima convocazione e con il 50,01% in seconda convocazione del capitale sociale.

SEZIONE II°

ART. 20

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

In tutti i casi in cui non sia previsto od obbligatorio che le decisioni dei soci debbono essere assunte con procedura assembleare, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il procedimento di formazione della volontà dovrà comunque concludersi entro 30 (trenta) giorni.

Verranno considerati astenuti i soci che entro tale termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze previste all'articolo precedente.

CAPO VII° BILANCIO E UTILI

ART. 21

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, in relazione alla struttura ed all'oggetto della società, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

CAPO VIII°

ART. 22

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia ed in particolare secondo la previsione di cui all'art. 185 D. Lgs. 50/2016. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

CAPO IX°

ART. 23

RECESSO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere

il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi di legge. Non è ammesso il recesso parziale.

ART. 24

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- qualora un socio divulghi od utilizzi per fini propri o di terzi in concorrenza con la società informazioni riservate o segrete ovvero relative al know-how della società;
- in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il servizio o la prestazione d'opera oggetto del conferimento;
- in caso di perimento per causa non imputabile agli amministratori della società della cosa conferita in godimento dal socio;
- in caso di interdizione, inabilitazione, di fallimento del socio ovvero altra procedura concorsuale a carico del socio.
- in caso di perdita dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal Codice Appalti e dal D. Lgs. 159/11.

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze per essa previste dal presente statuto, non computandosi ai fini del calcolo della maggioranza la quota del socio da escludersi, e la relativa delibera è comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. La delibera ha effetto decorsi 60 giorni dalla data della sua comunicazione al socio escluso. Dopo tale termine il socio escluso è pertanto privato dei diritti sociali e gli spetta solo il diritto alla liquidazione della propria partecipazione.

Entro questo termine di 60 giorni il socio può fare opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

In caso di società composta da due soli soci l'esclusione è pronunciata dall'Autorità Giudiziaria su domanda dell'altro socio. L'esclusione è efficace una volta spirato inutilmente il termine i 60 giorni concesso al socio escluso per fare opposizione, qualora i soci siano più i due, ovvero dalla data di efficacia dell'esclusione pronunciata dal Giudice, in caso di società composta da due soli soci.

Nel caso di esclusione si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 2473 C.C., esclusa tuttavia la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

La partecipazione del socio escluso diviene inalienabile dalla data di efficacia dell'esclusione al fine di permettere la liquidazione ai sensi dell'art. 2473. Nel caso in cui la liquidazione avvenga a mezzo acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo, il socio escluso deve presentarsi dal notaio indicato all'uopo dall'organo di amministrazione della società. L'invito deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima del giorno di comparizione davanti al notaio e deve contenere il valore di liquidazione stabilito ai sensi dell'art. 2473

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-12-2016

VERITAS CONEGLIANO S.R.L.
Codice fiscale: 04396800270

C.C..

Qualora il socio non si presenti dal notaio il giorno stabilito, la sua partecipazione potrà essere ceduta, in suo nome e per suo conto, dagli amministratori della società, i quali potranno anche cederla eventualmente in tutto od in parte a sé stessi, secondo quanto stabilito preventivamente dai soci ai sensi dell'art. 2473 c.c. e per il prezzo stabilito sempre ai sensi del medesimo art. 2473.

Nei soli casi di cui di esclusione di cui ai numeri 1) e 2) della presente clausola ma solo per il caso di inadempimento del socio, dall'importo di liquidazione della partecipazione del socio escluso, determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c., verrà detratto, l'importo pari al 30% (trenta per cento), a titolo di penale ex art. 1382 C.C., salvo il diritto spettante alla società di richiedere l'eventuale maggior danno.

Qualora la liquidazione del socio avvenga a mezzo di acquisto della partecipazione da parte dei soci o di un terzo, l'importo della penale potrà essere detratto direttamente dal prezzo di acquisto, qualora i soci lo decidano all'unanimità.

CAPO X°

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 25

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società ed avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché ogni controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, salve le competenze inderogabili per legge.

F.TO MASSIMO ZANUTTO
F.TO CALLEGARO SILVIA
F.TO BASSO MICHELE
F.TO FABIO PANETTO
F.TO CIROLDI ROSSANA
F.TO LUISE ALBINO
F.TO DAVID CANNELLI
F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.

